



# Comune di Trepuzzi

## Provincia di Lecce

**Imposta Comunale Unica – IUC**

### **REGOLAMENTO TARI**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. In legge n. 68/2014  
e alle disposizioni del D. Lgs. 116/2020.*

**approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 30.05.2016**

**modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2021**

*modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 29.07.2021*

*modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.07.2024*

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Normativa sui rifiuti**
- Art. 4. Classificazione dei rifiuti**
- Art. 5. Soggetto attivo

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Obbligo comunicazione per uscita e il reintegro dal servizio pubblico**
- Art. 11. Superficie degli immobili

## TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

## TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 23 bis Riduzione per le utenze non domestiche**
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 25. Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Disposizioni transitorie

**Art. 42. Disposizioni per l'anno 2015**

### **Allegati**

all. A: Categorie di utenze non domestiche;

all. B: Elenco dettagliato delle categorie utenze domestiche e non domestiche;

all. C: Riduzioni per utenze domestiche e non domestiche;

**all. D: Modulo avvio recupero.**

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 **e di cui all'art. all'articolo 1, comma 668, della Legge 147/2013.**
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, **di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. nonché alle altre norme legislative di riferimento.**

## **Art. 2. Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. **Per la nuova classificazione di rifiuto si fa riferimento al D. Lgs. 116/2020, come riportato nei successivi articoli del presente Regolamento.**

## **Art. 3. Normativa sui rifiuti**

1. **Il D. Lgs. 116/2020 prevede la seguente nuova classificazione dei rifiuti:**
  - **Rifiuti urbani;**
  - **Rifiuti speciali;**
  - **Rifiuti pericolosi;**
  - **Rifiuti non pericolosi.**

## **Art. 4. Classificazione dei rifiuti**

1. **I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**
2. **Sono rifiuti urbani:**
  - a) **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
  - b) **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;**
  - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**

- d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- f) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;*
- g) *I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.*

3. *Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art.184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020:*

- a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;*
- b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;*
- c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;*
- d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;*
- e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;*
- f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;*
- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;*
- i) *i veicoli fuori uso.*

4. *Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.*

5. *Ai fini del presente Regolamento si intende per:*

- a) *«rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;*
- b) *«produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);*
- c) *«detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;*
- d) *«prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:*
  - 1) *la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;*
  - 2) *gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;*
  - 3) *il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;*
- e) *«conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;*
- f) *«gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri*

*materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;*

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;*
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;*
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;*
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;*
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;*
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;*
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;*
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;*
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;*
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;*
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;*
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;*
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;*
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.*

- w) *«preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.*
- x) *«recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.*

#### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. *La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
2. *Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.*
3. *La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 29, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.*
4. *Nel calcolo delle superfici non sono considerate:*
  - a) *le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento, come indicate nell'allegato C del presente Regolamento.*
  - b) *la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.*

- c) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;*
- d) *i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;*
- e) *le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;*
- f) *le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;*
- g) *le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
- h) *le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;*
- i) *per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;*
- j) *le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;*
- k) *le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);*
- l) *i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione di altezza inferiore a mt. 2,70 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;*
- m) *le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.*

**5. La tassa rifiuti non si applica a:**

- a) *unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, senza arredi, inutilizzate e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, cioè prive di qualsiasi allacciamento per energia elettrica, gas e acqua, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;*
- b) *unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;*
- c) *unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;*
- d) *fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;*
- e) *aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.*

**6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere**



*comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e possono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.*

**7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge**

#### **Art. 7. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. *Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
2. *Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*
3. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*

#### **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei

rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

**Art. 10. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.**

1. *Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Trepuzzi - Ufficio Ambiente, Corso Garibaldi n. 10, PEC: [ambiente.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it); utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.*
2. *Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.*
3. *La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 settembre per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
4. *Il Comune, e per esso l'Ufficio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.*
5. *Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;*
6. *L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato D al presente regolamento, da presentare tramite PEC a: Comune di Trepuzzi - Ufficio Ambiente, Corso Garibaldi n. 10, PEC: [ambiente.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.*
7. *Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.*
8. *Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.*

9. **La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.**

#### **Art. 11. Superficie degli immobili**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. **Si specifica che** la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. **Eliminato**

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 12. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto delle eventuali maggiorazioni e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 13. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 **e delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente- ARERA.**

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

**Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).**

**3-bis. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:**

- **la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- **dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente**
- **la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.**

**3-ter. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al DPR 27/04/1999 n.158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.**

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 15. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Ai fini della applicazione della tariffa i box non di pertinenza delle abitazioni sono equiparati alla categoria C2 non domestica.

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 17. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in Italia e/o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente, anche per motivi di studio, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. E' fatta salva l'applicazione di specifiche norme di legge in materia.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 3 (tre). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.
5. Le attività di B & B, attesa la loro indubbia propensione a conferire un maggiore volume di rifiuti, sono equiparate ad utenze domestiche per le quali la tariffa viene applicata per i metri quadrati dichiarati riferiti al numero massimo di componenti.

#### **Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato D.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 20. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, ecc.) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 21. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

### **Art. 22. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

***3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.***

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **30%**;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in Italia o all'estero o che abbiano la residenza in istituti di ricovero: riduzione del **30%**;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **20%**.
  - d) abitazioni con unico occupante: riduzione del **30%**.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera d) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le tipologie dettagliate per le riduzioni di questa categoria sono elencate nella Tabella D) allegata al presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 9-bis del DL 47/2014 a partire dall'anno 2015 è equiparata all'abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locata o concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani residente all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. In tali casi questi contribuenti dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di pensionamento all'estero attestante la condizione di pensionato all'estero e di cittadino iscritto all'Aire nonché di possesso di unica unità immobiliare equiparata all'abitazione principale. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune oppure spedita per lettera raccomandata o a mezzo PEC.  
I suddetti contribuenti sono ammessi al pagamento della Tari in misura ridotta di 2/3, purchè sussistano le condizioni previste dalla norma come sopra richiamate.
6. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che aderiscono al progetto del compostaggio domestico, come da Regolamento Comunale e Funzionamento del compostaggio domestico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30.05.2016, applicata in riduzione sul tributo TARI dovuto dal soggetto cui è intestata la bolletta o sotto forma di rimborso al medesimo soggetto che aderisce alla pratica del compostaggio domestico, proporzionata ai mesi di effettivo esercizio del compostaggio
7. La Giunta Comunale stabilirà annualmente, prima dell'approvazione del Piano Finanziario TARI e delle relative tariffe, l'ammontare complessivo delle premialità da destinare alle riduzioni di cui al comma precedente, avendo cura di garantire la copertura del suddetto importo all'interno del suddetto Piano Finanziario, in quanto gli effetti della pratica del compostaggio domestico incidono direttamente sui costi per lo smaltimento dei rifiuti.
8. La Giunta Comunale potrà altresì con proprio atto, modificare periodicamente le riduzioni di cui al precedente comma 6.
9. Per l'anno 2016, anno di avvio del progetto di compostaggio domestico, l'ammontare complessivo delle premialità di cui al precedente comma 6 e al comma 5 del successivo art. 25, sono pari a € 10.000,00.

### **Art. 23 bis. Riduzione per le utenze non domestiche**

1. Relativamente alle attività indicate nell'allegato B), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato C). Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a



criteri di analogia.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le attività suscettibili di autorizzazioni per l'installazione di macchine elettroniche da gioco che dovessero espressamente comunicare di rinunciare a tale possibile attività economica, usufruiranno di un contributo, pari al 30% di quanto dovuto ai fini Tares, a carico del bilancio comunale. Il contributo è concesso previa comunicazione formale e successiva verifica da parte del Settore Polizia municipale e Servizio Attività produttive.

#### **Art. 25. Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, di cui all'art.8, che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti speciali non assimilabili nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione del formulario rifiuti rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del **30%** della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
4. Le tipologie dettagliate per le riduzioni di questa categoria sono elencate nella Tabella D) allegata al presente Regolamento.
5. Le utenze non domestiche di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale del compostaggio domestico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30.05.2016, possono beneficiare di una riduzione sulla parte variabile della TARI qualora provvedano alle comunicazioni previste dal suddetto Regolamento Comunale. La riduzione di cui sopra ammonta al 10% della parte variabile della TARI.
6. Come già detto nel comma 8 dell'art. 23, la Giunta Comunale, prima dell'approvazione del Piano Finanziario TARI e delle relative tariffe, stabilirà annualmente l'ammontare complessivo delle premialità da destinare alle riduzioni di cui al comma precedente, avendo cura di garantire la copertura del suddetto importo all'interno del succitato Piano Finanziario, in quanto gli effetti della suddetta premialità incidono direttamente sui costi per lo smaltimento dei rifiuti.
7. La Giunta Comunale potrà altresì con proprio atto, modificare periodicamente le riduzioni di cui al precedente comma 5.
8. Per l'anno 2016, anno di avvio del progetto di compostaggio domestico, l'ammontare complessivo delle premialità di cui al precedente comma 5 e al comma 6 dell'art. 23, sono pari a € 10.000,00.

### **Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al **50%**, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, laddove sia il sistema di raccolta prescelto a pregiudicare l'utilizzo pieno del servizio.

### **Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale annualmente può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o private ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sarà approvato, di conseguenza, anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni eventualmente stabilite dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune. Per il 2014 le agevolazioni saranno applicate dall'ufficio sulla base di quanto dichiarato per l'anno 2013 o precedenti.

### **Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni e/o agevolazioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del **50%** dell'intera tariffa, fatti salvi eventuali eventi eccezionali che, sulla base di disposizioni specifiche.

3. ***Le agevolazioni o maggiori agevolazioni concesse ai sensi di specifiche norme statale e/o di settore, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.***

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 29. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe .

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso
  - d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune e/o al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata ai medesimi:
  - a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
  - b) via fax;
  - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 31. Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

### **Art. 32. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale

### **Art. 33. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento

del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

#### **Art. 34. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, eventuali maggiorazioni e addizionali di competenza di altri enti, suddividendo l'ammontare complessivo in un numero massimo di quattro rate, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno. Si specifica che le prime tre rate potranno essere calcolate sulla base delle tariffe e del piano Tari applicato nell'anno precedente, mentre l'ultima rata potrà riguardare il saldo a conguaglio rispetto alle nuove tariffe che il consiglio comunale avrà nel frattempo approvato per l'esercizio di riferimento. Tale facoltà viene espressamente delegata alla Giunta comunale che provvederà con proprio atto formale.

2. Il tributo è versato al Comune *esclusivamente* con modello F24 prestampato dallo stesso Comune o con altra eventuale forma di pagamento che il Consiglio Comunale, nella seduta annuale di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe, potrà individuare se la vigente normativa ne dovesse dare facoltà.

3. Non sono previste altre forme di pagamento se non quelle indicate nel comma 2 del presente articolo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 35. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 36. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 37. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro **12,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

### **Art. 38. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il precedente Regolamento Comunale di applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/07/2015.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares/Tari, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

### **Art. 40. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 41. Disposizioni transitorie**

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 42. Disposizioni per l'anno 2015**

1. Solo per l'anno 2015 il tributo deve essere versato in 4 rate mensili scadenti il 31 luglio - 30 Settembre - 31 Ottobre – 30 Novembre.

# ALLEGATO A

## Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

<b>Utenze non domestiche</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



## ALLEGATO B

### ELENCO DETTAGLIATO DELLE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione
<b>10000</b>	<b>Utenze domestiche</b>
10001	<i>Pertinenza Utenze Domestiche</i>
<b>20100</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
20101	<i>Associazioni Assistenziali</i>
20102	<i>Associazioni Politiche</i>
20103	<i>Associazioni Culturali</i>
20104	<i>Associazioni Sindacali</i>
20105	<i>Associazioni Previdenziali</i>
20106	<i>Associazioni Sportive</i>
20107	<i>Associazioni benefiche</i>
20108	<i>Associazioni religiose</i>
20109	<i>Altre Associazione NAC</i>
20110	<i>Circoli associativi</i>
20121	<i>Scuole di ballo</i>
20122	<i>Sale da ballo e divertimento</i>
20123	<i>Sale da gioco</i>
20131	<i>Musei-Gallerie pubbl./ private</i>
20141	<i>Scuole Pubbliche ogni ordine</i>
20142	<i>Scuole Parificate</i>
20143	<i>Scuole Private</i>
20144	<i>Centri istruz./formaz.lavoro</i>
20151	<i>Locali per att. educative</i>
20160	<i>Aree scoperte in uso</i>
<b>20200</b>	<b>Cinematografi e teatri</b>
20201	<i>Cinema</i>
20202	<i>Teatri</i>
20203	<i>Aree scoperte cinema/teatri</i>
20204	<i>Locali per congressi/convegni</i>
20205	<i>Aree pubb.spett.all'aperto</i>
<b>20300</b>	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>
20301	<i>Autorimesse in genere</i>
20302	<i>Aree destinate uso parcheggio</i>
20304	<i>Locali deposito attrezza.agric.</i>
20305	<i>Locali deposito commerciali</i>
20306	<i>Locali deposito artigianali</i>
20307	<i>Locali deposito industriali</i>
20308	<i>Locali di deposito in genere</i>
20309	<i>Locali per att.ricreat/cultur.</i>
20310	<i>Locali deposito per att.agric.</i>
20311	<i>Aree scop per villaggi turist.</i>

20312	<i>Locali espositivi</i>
<b>20400</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
20401	<i>Campi di calcio/calciotto</i>
20402	<i>Campi da tennis e altro</i>
20403	<i>Piscine scoperte aree pertin.</i>
20404	<i>Piscine cop./scop.servizi ann.</i>
20405	<i>Piscine aree all'aperto pert.</i>
20406	<i>Distributori di carburanti</i>
20407	<i>Aree scoperte distrib.carbur.</i>
20408	<i>Aree scop.operatiive dist.car.</i>
<b>20500</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>
<b>20600</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>
20601	<i>Locali espositivi di ogni genere</i>
<b>20700</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>
<b>20800</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>
20801	<i>Bed and Breakfast</i>
20802	<i>Locande/Pensioni/Foresterie</i>
20803	<i>Ostelli per la Gioventu'</i>
20804	<i>Afittacamere e alloggi</i>
20805	<i>Residence</i>
20806	<i>Case albergo</i>
20810	<i>Aree scoperte in uso</i>
<b>21000</b>	<b>Ospedali</b>
<b>21100</b>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
21101	<i>Studi privati/Uffici</i>
21102	<i>Studi medici</i>
21103	<i>Studi Dentistici//Odontotecnic</i>
21104	<i>Studi Legali</i>
21105	<i>Agenie di Affari</i>
21106	<i>Uffici Pubblici</i>
<b>21200</b>	<b>Banche ed istituti di credito</b>
<b>21300</b>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>
21301	<i>Articoli per caccia e pesca</i>
21302	<i>Materiale informatico</i>
21303	<i>Depositi di legna</i>
21304	<i>Materiale energetico</i>
21305	<i>Materiale ottico, fotografico</i>
21306	<i>Articoli per onoranze funebri</i>
21307	<i>Articoli sportivi</i>
21308	<i>Ferramenta, utensileria ecc.</i>
21309	<i>Articoli casalinghi</i>
21310	<i>Abbigliamento per uomo e donna</i>
21311	<i>Materiale edille- igien.sanit.</i>
21312	<i>Materiale idraulico</i>
21313	<i>Materiale da riscaldamento</i>
21314	<i>Mobili, elettrodomestici, ecc.</i>
21315	<i>Colori, vernici, solventi.</i>

21316	<i>Accessori auto, autoricambi ecc</i>
21317	<i>Oggett., bigiotteria, argenteria</i>
21318	<i>Profumerie/acc. abbigliamento</i>
21319	<i>Articoli per bambini e neonati</i>
21330	<i>Aree scoperte materiale edile</i>
<b>21400</b>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
21401	<i>Tabaccheria</i>
21402	<i>Edicole/Cartolerie/Librerie</i>
21403	<i>Farmacia</i>
21404	<i>Ingrosso prod. dietetici, ecc.</i>
<b>21500</b>	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>
21501	<i>Negozi Ceramica-Vetro-Bigiot.</i>
21502	<i>Gioielleria e Orologeria</i>
21504	<i>Pietre e metalli preziosi</i>
<b>21600</b>	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>
<b>21700</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>
21701	<i>Riparaz. appar. informatiche</i>
21705	<i>Ist. di bellezza, massaggi cure</i>
21706	<i>Parrucchieri, estetisti ecc.</i>
<b>21800</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>
21801	<i>Lavanderie</i>
21802	<i>Elettricisti</i>
21803	<i>Riparazione elettrodomestici</i>
21804	<i>Falegnameria</i>
21805	<i>Riparaz. Motoveicoli, biciclette</i>
21806	<i>Tipografie/Legatorie ecc.</i>
<b>21900</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
21901	<i>Autofficina</i>
21902	<i>Carrozzerie</i>
21903	<i>Elettrauto</i>
21904	<i>Gommisti</i>
21905	<i>Aree scoperte in uso</i>
<b>22000</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
22001	<i>Stabilimenti Vinicoli</i>
<b>22100</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
22101	<i>Panificatori</i>
22102	<i>Lavorazione marmo, pietra ecc.</i>
22103	<i>Produz. pasta e derivati</i>
22104	<i>Lavoraz. Ferro/Alluminio, ecc.</i>
22105	<i>Produz. capi abbigliamento</i>
22106	<i>Corniciaio</i>
22107	<i>Laboratori Pasticceria</i>
22110	<i>Prod/Installaz. impianti elettr</i>
<b>22200</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
22201	<i>Ristoranti</i>
22202	<i>Rosticcerie</i>
22203	<i>Trattorie/Friggitorie</i>

22205	<i>Pizzerie/Tavole calde</i>
<b>22300</b>	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>
22301	<i>Mense scolastiche ecc.</i>
<b>22400</b>	<b>Bar, caffè', pasticceria</b>
22401	<i>Bar annessi a imp. carburanti</i>
22402	<i>Bar annessi a impianti sportivi</i>
<b>22500</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
22501	<i>Confetterie e dolci in genere</i>
22502	<i>Negozi di generi alimentari</i>
22503	<i>Panifici</i>
22504	<i>Macellerie/pollerie ecc.</i>
22505	<i>Salumerie</i>
22506	<i>Latterie/Latticini e prod.vari</i>
22507	<i>Supermercato alimentari e sim.</i>
22508	<i>Vendita vino e prod.alcoolici</i>
22509	<i>Vendita ingrosso prod.aliment.</i>
22510	<i>Aree scoperte in uso neg.alim.</i>
<b>22600</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
<b>22700</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>
22701	<i>Locali vendita piante e fiori</i>
22702	<i>Pescherie</i>
22703	<i>Frutta/Verdura e prod.aliment</i>
<b>22800</b>	<b>Ipermercati di generi misti</b>
<b>22900</b>	<b>Banchi di mercato genere alimentari</b>
<b>23000</b>	<b>Discoteche, night club</b>
23001	<i>Locali di intrattenimento</i>

## Allegato C

### RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Cod.	Descrizione	% riduz.
<b>01</b>	UD con unico occupante	<b>30</b>
<b>02</b>	Locali UD e UND tenuti a disposizione (art.23 e 24)	<b>30</b>
<b>03</b>	UND dove si producono rifiuti speciali non assimilabili	<b>30</b>
<b>04</b>	Immobili rurali ad uso abitativo	<b>20</b>
<b>05</b>	UD occupazione saltuaria inferiore a 183 giorni (art.23)	<b>30</b>
<b>06</b>	Locali dove si producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani non altrove classificati	<b>20</b>
<b>07</b>	UND carrozzerie/elettrauto, autofficine per riparazioni autoveicoli, falegnamerie, gommisti e attività similari per la produzione di rifiuti speciali laddove la relativa superficie non sia facilmente individuabile	<b>30</b>
<b>08</b>	UND lavanderie a secco per la produzione di rifiuti speciali laddove la relativa superficie non sia facilmente individuabile	<b>15</b>
<b>09</b>	UND tipografie – stampa offset - fotografi	<b>20</b>
<b>10</b>	UND Studi medici dentisti per la produzione di rifiuti speciali laddove la relativa superficie non sia facilmente individuabile	<b>10</b>
<b>11</b>	UND Laboratori odontotecnici per la produzione di rifiuti speciali laddove la relativa superficie non sia facilmente individuabile	<b>10</b>
<b>12</b>	UD e UND Immobile chiuso e ammobiliato con presenza di utenze attive	<b>30</b>
<b>13</b>	UD immobili uso abitativo per cittadini italiani emigrati all'estero	<b>30</b>
<b>14</b>	UD di soggetti ricoverati in istituti di cura	<b>30</b>
<b>15</b>	UD e UND immobile inagibile con presenza di utenze attive	<b>30</b>
<b>16</b>	UND Parrucchieri, estetisti, acconciatori, beauty farm ecc	<b>10</b>
<b>17</b>	UND locali e/o aree all'aperto per attività stagionali	<b>30</b>
<b>18</b>	UD e UND Immobili liberi da persone e cose ma con utenze attive	<b>30</b>
<b>19</b>	Pescherie, macellerie e attività commerciali che producono rifiuti speciali la cui superficie non è facilmente individuabile.	<b>30</b>
<b>20</b>	UND istituti di cura, asilo nido e case di riposo per la produzione di rifiuti speciali laddove la relativa superficie non sia facilmente individuabile	<b>20</b>

<b>21</b>	UD iscritte all'Albo Comunale Compostatori (art. 23 co. 6)	€ 15 per componente nucleo familiare Riduzione max 50 € per nucleo familiare
<b>22</b>	UND iscritte all'Albo Comunale Compostatori (art. 25 co. 5)	10% sulla parte variabile

## ALLEGATO D

<b>Comune di TREPUIZZI</b> <b>TASSA SUI RIFIUTI</b> <b>TARI</b>	<b>DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO A SOGGETTI ESTERNI AL PUBBLICO SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO</b>
	Data presentazione ____ / ____ / ____ Boll. ____ Ric. ____  <b>CODICE CONTRIBUENTE</b> _____ <i>(parte riservata all'Ufficio)</i>

### IL SOTTOSCRITTO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

*(se si tratta di contribuente diverso da ditta individuale):*

In qualità di _____ della _____
con sede legale a _____ partita IVA _____
e-mail _____ @ _____

### DICHIARA

agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

- di occupare o detenere, dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, i locali e le aree dell'immobile ubicato in:

via _____, n. ____, int. ____, piano ____, scala ____, con i seguenti identificativi catastali: foglio ____, particella ____, subalterno ____, di proprietà di _____, residente a _____, via _____ n. ____ e- mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____
--

secondo le seguenti destinazioni d'uso:

	Mq.
A - Locali operativi	
B - Aree scoperte operative	
Parte dei locali ed aree di cui ai punti A e B in cui si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi	
Aree scoperte pertinenziali e/o accessorie	
Celle frigo	
Deposito materie prime e semilavorati	
Deposito prodotti finiti	
Uffici	
Mense	
Spogliatoi	
Bagni	
Ingressi e Corridoi	
Superfici di esposizione	
Spacci aziendali	
Casa del custode	
Altro (specificare)	
Totali mq.	

- che i rifiuti prodotti nel suddetto fabbricato per ciascuna frazione prodotta sono conferiti come segue (nel caso di assenza di produzione della specifica frazione lasciare i campi non compilati):

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>	<i>Servizio pubblico</i>	<i>Servizio privato</i>
				<b>Rifiuti urbani avviati al recupero</b>
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rifiuti biodegradabili	200201	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rifiuti dei mercati	200302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carta e cartone	200101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plastica	Imballaggi in plastica	150102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plastica	200139	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legno	Imballaggi in legno	150103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20137	200138	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metallo	Imballaggi metallici	150104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metallo	200140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vetro	Imballaggi in vetro	150107	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vetro	200102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abbigliamento	200110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prodotti tessili	200111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per i rifiuti urbani non compresi nel suddetto riquadro, ma simili per natura e composizione ai rifiuti sopra indicati, compilare la seguente tabella specificando chiaramente frazione, descrizione e codice EER del rifiuto

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>	<i>Servizio pubblico</i>	<i>Servizio privato</i>
				<b>Rifiuti urbani avviati al recupero</b>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- che intende **avviare al recupero** i suddetti **rifiuti urbani**, prodotti sulla superficie di mq\_\_\_\_\_evidenziata nell'allegata planimetria, conferendoli a **oggetti diversi dal gestore del servizio pubblico** dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
- che i suddetti **rifiuti urbani** prodotti sulla superficie di mq\_\_\_\_\_evidenziata nell'allegata planimetria, sono conferiti **al servizio pubblico**;
- che i rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) sono conferiti al servizio pubblico;
- di essere consapevole che la scelta di avvalersi di soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico avrà una validità minima di 5 anni;
- di essere consapevole che nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà essere fatta richiesta al Comune di Trepuzzi via PEC entro i termini previsti dal vigente Regolamento;

- che con la presente dichiarazione si conferma di essere a conoscenza delle disposizioni legislative vigenti e del divieto di conferire al servizio pubblico le frazioni per cui è stata espressa la scelta di avvalersi di soggetti differenti da esso;

### **PRENDE ATTO**

- che in relazione alle suddette superfici in cui si producono le sopra specificate frazioni di rifiuto avviate a recupero sulla base della presente dichiarazione è esclusa la parte variabile della tariffa in proporzione alle frazioni di rifiuto avviate a recupero e che l'esclusione totale della tariffa variabile sarà concessa soltanto nel caso in cui i rifiuti recuperabili non siano conferiti al gestore del servizio pubblico in alcuna modalità;

### **SI IMPEGNA**

- a comunicare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti ad un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico i formulari contenenti le informazioni necessarie a comprovare le effettive quantità avviate a recupero nell'anno precedente;

### **DICHIARA**

- di comunicare, nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

### **ALLEGA**

- Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al recupero dei rifiuti urbani;
- Fotocopia del documento di identità;
- Copia della planimetria dei locali oggetto della presente dichiarazione.

#### **Indirizzo dove inviare gli avvisi di pagamento:**

C.A.P. \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_, VIA \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante  
(firma leggibile per esteso)

---

### **INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Articoli 13 e 14 del regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR – Reg. Ue 2016/679)  
Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101

*La presente informativa è resa ai sensi del regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR – Reg. Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali a coloro che interagiscono con i servizi resi dal titolare e dettagliati nel presente documento. In particolare, il seguente documento sulla Privacy illustra le nostre pratiche relative ai tipi di dati personali raccolti (come vengono utilizzati, con chi sono condivisi, il modo in cui vengono gestiti, archiviati e protetti)*

*Il "titolare" del trattamento è il Comune di Trepuzzi –Corso Garibaldi n. 10- 73019- Trepuzzi (LE)– Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui riferimenti per eventuali contatti sono visibili accedendo alla sezione "Contatti del DPO e Informativa Privacy" del sito istituzionale.*

*Il titolare utilizzerà i Suoi dati esclusivamente per finalità istituzionali connesse al pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla loro corretta applicazione o all'erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente in materia di tributi locali. I Suoi dati personali non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandoLa previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo consenso.*

*I dati trattati saranno i seguenti: Dati personali: Nome e Cognome - Codice fiscale - Genere - Data e luogo di nascita - Indirizzo di residenza - Telefono - Indirizzo e-mail PEC - Dati relativi agli immobili posseduti o detenuti (es. dati catastali, titolo di possesso, ubicazione, contitolarità, numero occupanti, informazioni anagrafiche sulla composizione della famiglia...) - Dati di registro (contratti di locazione, comodati, successioni, compravendite) - Dati relativi alle utenze (acqua, luce, gas) - Dati particolari volti ad ottenere eventuali riduzioni/esenzioni sui tributi locali (es. permanenza in istituti di ricovero, detenzione, dati reddituali...). Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è stabilito per un arco di tempo pari ad una durata non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.*

*I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del titolare e sono curati solo da personale incaricato del trattamento.*

*La informiamo che, per le finalità strettamente connesse ai propri fini istituzionali, i suoi dati personali raccolti potrebbero essere comunicati: - a soggetti terzi ovvero a società contrattualmente legate all'ente, in caso di affidamento all'esterno/concessione di qualsiasi attività di gestione, verifica, accertamento delle posizioni tributarie; - alle società che curano la manutenzione tecnologica del sito istituzionale dell'ente, presso la sede delle società medesime; - ad altre istituzioni*



(Stato, enti locali, organi di polizia ecc...) che dovessero farne richiesta per attività connesse ai loro fini istituzionali. I dati personali raccolti con la modulistica predisposta dall'ufficio tributi non verranno mai utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario o promozionale anche di natura politica, informazioni commerciali, ricerche di mercato, vendita diretta o commercio interattivo. In nessun caso potranno essere utilizzati a scopo di lucro. I dati personali sono conservati su server.

Le finalità di cui ai punti precedenti derivano da un obbligo di legge e il mancato conferimento dei dati o il conferimento di dati incompleti, inesatti, non aggiornati, non accurati o in qualsiasi altro modo difformi dalla realtà, comporteranno la temporanea impossibilità del perseguimento delle finalità ed essi connesse e potranno essere perseguibili e sanzionabili nei termini e nelle modalità previste per legge. Per lo svolgimento di attività di accertamento, procedure sanzionatorie, incasso delle somme dovute eccetera il trattamento dati potrebbe essere effettuato anche senza fornire preliminare informativa all'interessato; in tal caso, ed in situazioni che ne richiedano la raccolta in maniera imprescindibile, i dati potranno essere reperiti anche presso fonti diverse (altre pubbliche amministrazioni, soggetti terzi o analisi investigative).

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali - cartacei che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e può essere realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, comunicazione. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di procedimenti decisionali automatizzati nell'applicazione di aliquote e tariffe tributarie. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ed avverrà, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone; h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il/la sottoscritt\_ , acquisite le informazioni sopra descritte, acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali del/la Sig./Sig.ra:

- quale diretto interessato
- in qualità di soggetto avente rappresentanza legale
- in qualità di tutore legale
- in qualità di soggetto avente patria potestà

data \_\_\_\_\_ il Dichiarante \_\_\_\_\_